

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO F.B.C. CASALE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.800,00 INFLITTA SEGUITO GARA PRO SETTIMO E EUREKA/CASALE ASD DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale A.S.D. di Casale Monferrato (Alessandria), riduce la sanzione dell'ammenda a €1.800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANO-CHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. POZZA ALBERTO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SCANZOROSCIATE CALCIO/UNION ARZIGNANO-CHIAMPO DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33/Campionato Nazionale Juniores del 06.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Arzignano-Chiampo di Arzignano (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 26.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 266 del 30.11.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Catania F.C. Librino Calcio A 5 A.r.l. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. VALENTE ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GLADIATOR/CAVESE 1919 DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Valente Alfonso, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges – Componente; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

5. RICORSO S.S.D. RES ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. VANESSA NAGNI SEGUITO GARA RES ROMA/COMUNALE TAVAGNACCO DEL 03.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 36 del 07.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Res Roma di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S.D. ALBALONGA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI NUNNO ALESSANDRO SEGUITO GARA ALBALONGA/OSTIA MARE DEL 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga Calcio di Albano Laziale (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

7. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARLETTA/POL. D. SAMMICHELE DEL 01.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 287 del 02.12.2016)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari), annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1-2 in favore della reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC GROSSETO/LIGORNA 1922 DELL'8.12.2016
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. di Grosseto, riduce la sola sanzione dell'ammenda a €3.000,00. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 22 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio